



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto di Istruzione Superiore "Cristoforo Marzoli"
Via Levadello, 26/B - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) – C.F. 91011920179
Tel: 030 7400391 - C.M. BSIS01800P
e-mail: bsis01800p@istruzione.it - pec:bsis01800p@pec.istruzione.it
www.istitutomarzoli.edu.it

REGOLAMENTO CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

"Cosa ce ne facciamo dei ragazzi che prendono 10, 9, 8 a scuola se non sono in grado d'intervenire quando viene fatto del male ad un compagno, quando hanno delle prestazioni eccezionali ma non hanno strumenti per aiutare un loro amico e per riconoscere un bisogno?"


(Piero Angela, divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano-7 novembre 2021)

Questo è lo spirito con cui vogliamo prenderci cura delle nostre studentesse e dei nostri studenti.

NO BULLISMO E CYBERBULLISMO

INDICE

Introduzione	pag. 3
Definizioni	pag. 4
Riferimenti normativi	pag. 8
Responsabilità delle figure coinvolte	pag.10
Ambiti di competenza delle figure coinvolte	pag.12
Azioni efficaci di contrasto e di intervento:	
Caratteristiche dell'intervento degli insegnanti	pag.15
Procedura di intervento in caso di bullismo e cyber bullismo	pag.17
Sanzioni disciplinari	pag.19




INTRODUZIONE

La nostra scuola ha acquisito integralmente la disciplina prevista dalla legge 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo, 17G00085-GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017. Entrata in vigore del Provvedimento: 18/06/2017), perché intende prevenire, in modo sistematico ed efficace, ogni forma di Bullismo e di Cyberbullismo, considerata un ostacolo pesante e pericoloso per il benessere degli alunni e delle alunne.

Tale intento viene perseguito attraverso molteplici attività educative volte a migliorare il clima di classe, ad agire sulle dinamiche relazionali e a promuovere le competenze emotive che rafforzino la capacità di empatia. Il lavoro quotidiano degli insegnanti viene supportato, infatti, da iniziative studiate appositamente per informare, sensibilizzare e accompagnare i protagonisti della scuola (alunni, genitori e docenti) e le altre figure di adulti di riferimento presenti all'interno dell'Istituto, in un percorso di consapevolezza attiva rispetto ad una tematica tanto delicata e complessa.

L' IIS Marzoli, proprio per non sottovalutare in alcun modo gli episodi di Bullismo e Cyberbullismo, accanto alla promozione di progetti specifici (Peer Education, Sportello ascolto, Commissione "Bullismo e Cyberbullismo") ha voluto definire il fenomeno in questione, dettagliare i ruoli e le responsabilità, ed infine stabilire PROCEDURE D'INTERVENTO in linea con il PTOF e con il Patto di corresponsabilità.



DEFINIZIONI

Con il termine **BULLISMO** si intende un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetuata da un soggetto o da un gruppo di persone apparentemente "più potenti" nei confronti di un'altra persona **percepita** come "più debole".

Le caratteristiche di questa condotta sono:

- l'intenzionalità;
- la persistenza nel tempo;
- l'asimmetria di potere;
- la natura sociale del fenomeno.

Con il termine **CYBERBULLISMO** ("bullismo elettronico" o "bullismo in internet") si intende una forma di prevaricazione mirata a danneggiare una persona o un gruppo, ripetuta e attuata attraverso l'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC).

Al fine di una immediata differenziazione di questo comportamento da altri, è importante considerare:

- a. l'**età**: bullismo e cyberbullismo sono forme di prevaricazione attuate in genere tra coetanei (bambini/e e adolescenti), che vanno differenziati da fenomeni che vedono, ad esempio, coinvolte tra di loro persone adulte o persone adulte con minorenni;
- b. il **contesto**: bullismo e cyberbullismo nascono e si sviluppano prevalentemente nel contesto scolastico. Nello scenario virtuale, azioni di bullismo reale possono essere fotografate o videoriprese, pubblicate e diffuse sul web (*social network*, siti di foto-video *sharing*, *email*, *blog*, *forum*, *chat*, *ecc.*) trasformandosi in vere e proprie azioni di prepotenza informatica, di persecuzione, di molestia e calunnia.

Le azioni aggressive possono esplicitarsi anche solo attraverso l'utilizzo diretto delle tecnologie: la diffusione, ad esempio, di foto private all'insaputa della vittima designata, l'invio ripetuto di messaggi offensivi e denigratori o la costruzione di profili "fake" con lo stesso obiettivo. Si tratta di azioni aggressive che possono ledere fortemente il benessere psico-fisico di chi le subisce.

Al giorno d'oggi il cyberbullismo è un fenomeno diffuso perché le giovani generazioni fanno largo uso di social-network e talvolta non hanno consapevolezza di ciò che è lecito e, soprattutto, di ciò che è "etico" fare.

Può essere utile, per distinguere i fenomeni e la loro gravità, osservarne le differenze principali:

Differenze tra Bullismo e Cyberbullismo	
BULLISMO	CYBERBULLISMO
In genere sono coinvolti solo gli studenti	Possano essere coinvolti ragazzi di tutto il

della classe e/o dell'Istituto.	mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere "apparentemente" forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono persone conosciute dalla vittima.	I bulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
Le azioni di Bullismo sono circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per le azioni di Cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di Bullismo avvengono durante un tempo preciso (es. nell'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa).	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Il Bullismo viene limitato dalla presenza di persone (es. docenti, collaboratori scolastici) o dalle dinamiche scolastiche.	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale.
I bulli vedono in diretta le reazioni della vittima.	I bulli non percepiscono le emozioni della vittima e tendono a sottovalutare le loro azioni, celandosi dietro la tecnologia.

Il fenomeno del **cyberbullismo** presenta molte sfaccettature. Ecco le più frequenti:

Flaming: litigi on line, nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Furto d'identità: il furto d'identità consiste nel sostituirsi illegittimamente ad un'altra persona con il fine di indurre gli altri in errore e quindi ricavarne un vantaggio personale non necessariamente economico o procurare un danno alla persona sostituita.

Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, diffuse poi pubblicamente in rete.

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

La costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali, perciò l'impatto psicologico del

cyberbullismo è molto rilevante. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Un atto di cyberbullismo, per questo motivo, può avere conseguenze negative sul rendimento scolastico, sui rapporti sociali e può portare a serie conseguenze sulla salute della vittima.

Ecco perché la nostra scuola, oltre all'azione educativa di cui si è parlato, è molto attenta alla **legislazione** in materia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Nella nostra scuola il Bullismo e il Cyberbullismo non sono ammessi.

Per prevenire e contrastare tale fenomeno il nostro Istituto si adopera nel fare conoscere i riferimenti legislativi che lo Stato italiano ha previsto.

Gli atti di Bullismo e di Cyberbullismo possono violare una o più norme della Costituzione e del Codice Penale.

<u>RIFERIMENTO LEGISLATIVO e CONTENUTO</u>	<u>LINK</u>
COSTITUZIONE ITALIANA Art. 3 (uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale) Art. 33 (libertà di insegnamento) Art. 34 (libero accesso all'istruzione scolastica e riconoscimento del diritto allo studio)	https://www.senato.it/applicazioni/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVIII/Costituzione_2021.pdf
DIRETTIVA MINISTERIALE n.16 del 5 Febbraio 2007 – Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al Bullismo.	https://www.senato.it/applicazioni/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVIII/Costituzione_2021.pdf
DIRETTIVA MINISTERIALE del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari	https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/prot30_07.pdf
LEGGE 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.	https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
CODICE PENALE Titolo dodicesimo, Dei delitti contro la persona, Capo I, Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, in particolare gli artt. 581 (percosse), 582 (lesione personale), 595 (diffamazione), 610 (violenza privata), 612 (minaccia), Art. 617-septies. (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente), 635 (danneggiamento)	https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codicePenale/600_1_1

Affinché tali norme possano essere applicate è sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.).

RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE COINVOLTE

Negli atti di Bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a. Culpa del Bullo Minore

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è **imputabile** se viene dimostrata la sua **capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b. Culpa in educando e in vigilando dei genitori

Il mancato esercizio di una vigilanza adeguata all'età ed indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori, per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. Si applica l'articolo 2048 del Codice Civile, primo comma, che recita: "Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi".

Il genitore deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Anche laddove i genitori siano separati, la responsabilità è di entrambi. Inoltre, la colpa del genitore non coabitante non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove sia dimostrata la carenza di educazione del genitore e di rapporti non costanti con il discendente. (Tribunale di Milano).

c. Culpa in educando e in vigilando della scuola

La responsabilità penale degli insegnanti risiede nello svolgimento della loro attività professionale. Il docente è equiparato al pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale. L'insegnante può essere punito con un multa da 30 a 516 euro, **"quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità** che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni" (art. 361 del c.p.).

AMBITI DI COMPETENZA DELLE FIGURE COINVOLTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

individua attraverso il CD uno o più docenti referenti del Bullismo e del Cyberbullismo;

prevede corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione rivolti al personale docente

promuove o aderisce ad azioni di sensibilizzazione nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali e altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti delle regole di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo;

prevede azioni culturali e educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL COLLEGIO DOCENTI

promuove scelte didattiche e educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;

propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione.

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO"

favorisce momenti di formazione per sensibilizzare sul tema dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il Cyberbullismo;
promuove progetti, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali (psicologi, educatori...), che favoriscano negli alunni l'acquisizione delle competenze per relazionarsi correttamente tra pari;
predispone materiali specifici finalizzati a fornire agli alunni regole concrete sull'uso dei social network, a suggerire buone pratiche e ad indicare riferimenti da usare in caso di un abuso (vd vademecum da pubblicare sul sito del nostro Istituto);
collabora con lo sportello interno di ascolto e il gruppo insegnanti del CIC, ai quali indirizzerà la vittima per supportarla, e con i docenti di classe per effettuare osservazioni e valutazioni su eventuali episodi di Bullismo e Cyberbullismo in atto.

I GENITORI

sottoscrivono, contestualmente all'atto di iscrizione all'Istituto Scolastico, un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;
vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità e agli atteggiamenti conseguenti;
condividono in modo tempestivo con il coordinatore di classe eventuali dubbi e preoccupazioni qualora notassero dei cambiamenti comportamentali legati allo stare a scuola
partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, promosse dall'Istituto "Marzoli" e dalla rete competente.

GLI ALUNNI

sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
imparano le regole basilari della convivenza democratica per rispettare gli altri sia nei momenti di vita scolastica che quando sono connessi alla rete.
vengono sollecitati a riconoscere le situazioni potenzialmente a rischio di Bullismo e Cyberbullismo, e indirizzati a rivolgersi ad un adulto di riferimento.

AZIONI EFFICACI DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

a. Caratteristiche dell'intervento degli insegnanti

Il Bullismo e il Cyberbullismo sono gli esiti di un insieme di comportamenti e atteggiamenti discriminatori ripetuti nel tempo, la cui diffusione avviene nelle

relazioni tra pari in maniera spesso sotterranea. Pertanto, in assenza di una segnalazione, l'intercettazione di tali fenomeni da parte degli insegnanti risulta difficoltosa e complessa. Inoltre, elementi quali la giovane età dei ragazzi coinvolti e la fase adolescenziale che vivono risultano non facilitanti nella comunicazione con l'adulto e nella richiesta di intervento.

Tuttavia, nei casi di Bullismo l'intervento dell'insegnante, un adulto esterno alle relazioni tra pari, è necessario e risolutivo, poiché consente di riportare in una prospettiva corretta le dinamiche di gruppo.

Pertanto, per il nostro istituto risulta fondamentale promuovere attività di prevenzione sia di carattere informativo che educativo, tali da fornire agli attori coinvolti gli strumenti necessari per riconoscere per tempo il fenomeno, prendere consapevolezza della sua gravità e segnalarlo all'adulto e agli insegnanti.

L'intervento di questi ultimi, una volta avvenuta la segnalazione da parte degli alunni, deve avere alcune caratteristiche comuni, atte a garantirne la piena efficacia:

1. **Tempestività** - La puntualità dell'intervento risulta fondamentale poiché permette di contestualizzare in modo chiaro la dinamica degli eventi, di impedire l'aggravarsi della situazione segnalata e di arginare il precipitare delle dinamiche relazionali e di gruppo.
2. **Sinergia tra le figure coinvolte** - Gli interventi disciplinari coinvolgono diverse figure che contribuiscono, ciascuna per la sua parte, a contrastare gli episodi e a ripristinare l'equilibrio del gruppo. Pertanto, è fondamentale che tali interventi coinvolgano in modo sinergico tutte le figure in campo.
3. **Finalità educativa** - L'insieme degli interventi posti in essere dagli insegnanti non deve avere carattere repressivo ma una evidente finalità educativa. Le azioni intraprese devono essere indirizzate al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
4. **Adeguatezza carattere sanzionatorio** - Gli eventuali provvedimenti disciplinari devono essere temporanei, proporzionati all'infrazione e ispirati per quanto possibile al principio della riparazione del danno: allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, come previsto dal Regolamento d'Istituto.

Si ritiene necessario, quindi, definire una procedura a cui attenersi, precisando che le azioni da intraprendere vanno necessariamente adattate alla specificità dei casi rilevati.

b. PROCEDURA D'INTERVENTO IN CASO DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Il presente regolamento intende mettere in campo reazioni efficaci al contrasto di episodi di Bullismo e Cyberbullismo accaduti in Istituto scolastico nei rapporti tra pari.

I docenti che sono venuti a conoscenza di fatti o episodi verificatisi all'esterno dell'Istituto scolastico potranno intervenire con azioni educative da vagliare caso per caso. (Segue)

	AZIONI	PERSONE COINVOLTE
1^FASE SEGNALAZIONE	I docenti, il coordinatore di classe, il referente della commissione e il Dirigente raccolgono la segnalazione e procedono alla fase successiva.	La segnalazione di comportamenti non adeguati o di episodi di bullismo e/o cyberbullismo può essere svolta da: - alunni(anche in forma anonima) - genitori - docenti - personale ATA - dirigente
2^FASE RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI	Ricostruzione degli eventi e delle circostanze dell'episodio, ricerca di informazioni, verifica e valutazione di quanto raccolto. Contestuale comunicazione al Dirigente scolastico e al Consiglio di Classe.	La raccolta di informazioni viene svolta da: -Docenti -Coordinatore di classe -Dirigente Scolastico Possono essere consultati gli alunni ed informati i genitori.
3^FASE VALUTAZIONE DELL'EPISODIO	Confronto tra il Coordinatore del Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico sulla rilevanza dell'entità dell'episodio.	La valutazione dell'episodio viene svolta da: -Coordinatore di classe -Dirigente Scolastico Eventuale coinvolgimento della Commissione bullismo e cyberbullismo (referente)
4^FASE INTERVENTI	Gli interventi da intraprendere riguardano l'ambito educativo ed eventualmente quello disciplinare.	La scelta degli interventi viene assunta dal Consiglio di Classe e concordata con il Dirigente Scolastico.
a. EDUCATIVI	Le attività sono definite dal Consiglio di Classe, in base alla situazione rilevata. Viene qui presentato un elenco indicativo e non esaustivo delle azioni: -incontri e confronti con gli alunni coinvolti -discussione in classe -coinvolgimento e informazione	Gli interventi educativi vengono decisi dal Consiglio di Classe. Eventualmente il Consiglio di Classe può avvalersi della consulenza di: -Commissione bullismo e cyberbullismo -Sportello CIC -Referente dello sportello di

	dei genitori -intervento della commissione bullismo e cyberbullismo -progetti formativi volti a favorire la presa di consapevolezza degli attori coinvolti -sostegno alla vittima, counseling ed intervento di esperti (CIC e referente dello sportello di ascolto)	ascolto -Esperti esterni
--	--	-----------------------------

b. DISCIPLINARI	Le eventuali azioni disciplinari sono definite dal Consiglio di Classe, in base alla situazione rilevata. Viene riportato un elenco indicativo e non esaustivo delle sanzioni disciplinari (vedi sotto punto c.SANZIONI DISCIPLINARI)	Gli eventuali interventi disciplinari vengono decisi dal Consiglio di Classe, tecnico e con i rappresentanti degli studenti e dei genitori, convocato in seduta straordinaria con carattere d'urgenza.
5^FASE VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	Dopo la conclusione degli interventi educativi e disciplinari è prevista una fase di monitoraggio da parte dei docenti. Se la situazione risulta risolta, si svolgono comunque attività di osservazione costante. Se la situazione non risulta risolta si progettano nuovi interventi educativi e disciplinari.	La valutazione delle attività svolte avviene nel Consiglio di Classe.

c. SANZIONI DISCIPLINARI

Dopo aver rimarcato il carattere di discrezionalità dell'eventuale adozione da parte del Consiglio di Classe di un provvedimento disciplinare a carico dello studente coinvolto, si elencano i possibili interventi sanzionatori in ordine di gravità:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione 1/5gg;
- sospensione 6/10 gg.;
- sospensione oltre i 10 gg, fino ad un massimo di 15 giorni (oltre tale limite l'organo competente è il Consiglio d'Istituto)

Va specificato che un'infrazione lieve diviene grave qualora risulti diffusa attraverso l'uso di device sulla rete internet: in questo caso, infatti, il potenziale lesivo di un'infrazione viene aumentato in modo sostanziale dalla sua diffusione via web.

Viene inoltre concessa all'alunno la possibilità di commutare la sanzione comminata con lavori di assistenza o di riordino a scuola, come previsto dall'art. 8 del "Regolamento di Disciplina" all'interno del Regolamento d'Istituto.

INFRAZIONE	INTERVENTO SANZIONATORIO
Se l'infrazione è ritenuta LIEVE	intervento educativo e disciplinare, richiamo verbale o ammonizione scritta
Se l'infrazione è ritenuta GRAVE	intervento educativo e disciplinare, sospensione da 1 a 5 gg.
Se l'infrazione è ritenuta GRAVE CON RECIDIVA	intervento educativo e disciplinare, sospensione da 6 a 10 gg.
Se l'infrazione è ritenuta GRAVISSIMA	intervento educativo e disciplinare, sospensione oltre i 10 gg.
Se l'infrazione è ritenuta GRAVISSIMA CON RECIDIVA	intervento educativo e disciplinare, sospensione di 15 gg (oltre tale limite, la sanzione verrà comminata dal Consiglio d'Istituto).

Qualora l'infrazione dovesse configurarsi come reato, la procedura risulterebbe perseguibile d'ufficio. In tale eventualità, tramite l'Ufficio Alunni si procede alla segnalazione ai Servizi Sociali del comune di residenza dello studente e alla segnalazione agli organi competenti, quali Forze dell'Ordine e Polizia Postale.

***"Ricordati SEMPRE che nella vita non esiste un copione già scritto:
fino all'ultimo puoi DECIDERE DI CAMBIARE il finale"***
da "quarta di copertina" del libro ERO UN BULLO - la vera storia di Daniel Zaccaro
scritto da Andrea Franzoso.

